



COMUNE DI PATU'

Provincia di Lecce

- Regolamento Comunale -

***“REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO”***



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 maggio 2015

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento e istituzione dell'Imposta**
- Art. 2 - Presupposto dell'Imposta**
- Art. 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**
- Art. 4 - Esenzioni**
- Art. 5 - Riduzioni**
- Art. 6 - Misura dell'imposta**
- Art. 7 - Obblighi del gestore**
- Art. 8 - Versamenti**
- Art. 9 - Controllo e accertamento imposta**
- Art. 10 - Sanzioni**
- Art.11 - Riscossione coattiva**
- Art.12 - Rimborsi**
- Art. 13 - Contenzioso**
- Art. 14 - Tavolo tecnico consultivo**
- Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali**

Art. 1
Oggetto del Regolamento e istituzione dell'Imposta

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4. Del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017, entrata in vigore 24.06.2017.

2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione della misura dell'imposta, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.

3. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti sia di coloro che soggiornano nelle strutture ricettive site nel territorio comunale che dei gestori delle stesse, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° luglio 2015.

5. Il periodo di applicazione dell'imposta va dal 01 Luglio al 31 Agosto di ogni anno.

6. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Patù, per un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.

7. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2
Presupposto dell'Imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in virtù delle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 4, del D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n.96 del 21.06.2017.

2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Patù, per il turismo, la manutenzione, la fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché per i servizi pubblici locali.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio comunale, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura. Per strutture ricettive si intendono: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (Bed & Breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, altre strutture turistiche a carattere sociale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ubicate nel territorio del Comune di Patù.

Tale elenco è da considerarsi meramente esemplificativo e non esaustivo, poiché l'estensione dell'imposta è applicabile a qualsiasi struttura turistico-ricettiva comunque denominata che presenti caratteristiche ricollegabili ad una o più delle precedenti categorie site nel territorio comunale.

Art. 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i soggetti, non residenti nel Comune, che a fronte di un corrispettivo pernottano in qualunque tipo di struttura ricettiva esistente sul territorio Comunale ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017,

L'imposta va versata ai gestori delle strutture ricettive presso le quali detti soggetti pernottano o ai soggetti che incassano il canone o corrispettivo dei contratti di locazione brevi di immobili ad uso abitativo di cui all'art. 4 del DL n. 50/2017 o i soggetti che intervengono nel pagamento del suddetto canone o corrispettivo.

2. Soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:

- a) il gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato coloro che sono obbligati al pagamento dell'imposta;
- b) il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, c. 5-ter del DL n. 50/2017 convertito nella L. n. 96/2017;
- c) l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, c. 5-bis del DL n. 50/2017 convertito nella L. n. 96/2017.

Tali soggetti sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e sono responsabili della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) I minori fino al compimento del 12° anno di età;
- b) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- c) I portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento e un loro accompagnatore;
- d) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- e) I volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- f) Il personale che presta attività lavorativa nelle strutture ricettive;
- g) I soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive a spese dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Riduzioni

1. L'imposta di soggiorno è ridotta nella misura del 50% nei confronti di nuclei familiari con più di tre figli.

2. I soggetti che in base al precedente art. 4 e al presente art. 5, usufruiscono dell'esenzione/riduzione dell'imposta, dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicando i motivi dell'esonero e/o riduzioni. La predetta dichiarazione deve essere consegnata al gestore della struttura che è tenuto a conservarla per poi trasmetterla agli uffici comunali per i successivi riscontri.

Art. 6

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta, la graduazione e la stagionalità sono stabilite dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge, previo accordo con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.
4. Il Comune di Patù, attraverso il sito, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Art. 7

Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Patù, sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive dichiarano, ai sensi del DPR 445/2000, all'Ufficio Tributi del Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza.
3. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sussistono con riferimento al periodo di apertura dichiarato.
4. La dichiarazione è trasmessa mediante procedure successivamente definite dall'Amministrazione comunale, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.
5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Patù.

Art. 8

Versamenti

1. I soggetti passivi di cui al precedente art. 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
2. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, nonché al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione.
2. I soggetti gestori, indicati nell'art. 3 c. 2 sono tenuti a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità, esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissioni in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale reperibile online sul sito del Comune;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, attraverso l'emissione della propria fattura/ricevuta fiscale numerata da consegnare al cliente;
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 3 c. 1 di apposite dichiarazioni per l'esenzione/riduzione dell'imposta di soggiorno;
 - conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:
 - a) copia delle quietanze debitamente numerate e datate rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
 - b) copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmessi al Comune;

- c) copia dei riversamenti effettuati alla Tesoreria dell'Ente;
- d) copia delle ricevute/fatture (per i Bed & Breakfast non imprenditoriali e per gli affitti brevi copia della dichiarazione/ricevuta/quietanze);
- e) copia delle dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione/riduzione dell'imposta di soggiorno;
- f) ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta di soggiorno.

3. Le comunicazioni finali delle presenze nelle strutture vanno presentate dal gestore obbligatoriamente, anche con presenze pari a zero, secondo le procedure definite dall'Amministrazione Comunale.

4. Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dal cosiddetto "Decreto Rilancio" (DL n. 34/2020), i soggetti di cui all'art. 3 c. 2 devono presentare un'ulteriore dichiarazione cumulativamente ed esclusivamente per via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate dallo stesso decreto.

5. Nelle more restano comunque valide le comunicazioni/dichiarazioni indicate dal presente Regolamento. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i soggetti di cui all'art. 3 c. 2 sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. n. 827/1924: entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dovranno consegnare al Comune il previsto Modello 21, di cui al D.P.R. n. 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000.

6. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare: a) su apposito conto corrente postale intestato al soggetto incaricato della riscossione; b) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.

7. Il versamento da effettuarsi dovrà contenere la causale "imposta di soggiorno", con l'indicazione del numero di presenze avute nel periodo di riferimento. Nell'ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale "sanzioni imposta di soggiorno".

Art. 9

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può: a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 10 **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell' imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

Art.11 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore

Art.12 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento/00.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 15,00.

Art. 13 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14
Tavolo tecnico consultivo

1. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Lo stesso tavolo tecnico avrà funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo ed alle quali saranno destinate le somme determinate dalla Giunta Comunale con la deliberazione dicui al precedente art. 6, comma 2.
3. Il tavolo tecnico è convocato dall'Amministrazione Comunale almeno due volte l'anno, oppure su richiesta delle Associazioni di categoria, quando necessario.

Art. 15
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° Luglio 2015; gli obblighi relativi alle disposizioni inerenti i termini e le modalità di comunicazione e versamento dell'imposta di soggiorno, di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento, eccezionalmente, si considerano assolti se effettuati entro il 30 ottobre 2015. I successivi adempimenti rientreranno nei termini di cui agli articoli 7 e 8 appena menzionati.
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dai precedenti articoli 7 e 8, relativi al versamento dell'imposta.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997, l'art. 1, commi dal 158 al 1710 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.
4. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.